



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 25/03/2022)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Solidarietà Veneto è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 28/03/2022)

##### FONTI ISTITUTIVE

L'associazione Solidarietà Veneto venne costituita con atto notarile il 30 gennaio 1990 su iniziativa della Filca Cisl del Veneto. Seguirono poi gli accordi innovativi del 17 luglio 1997 e del 28 dicembre 1998, che videro firmatari la **U.S.R. Cisl del Veneto** e la **Federazione dell'Industria del Veneto**. Successivamente, sempre ad opera della **U.S.R. Cisl del Veneto** e della **Federazione dell'Industria del Veneto** e al fine di adeguare il Fondo alle indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997, venne stipulato l'accordo dell'11 maggio 1999 che comportò una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari dando luogo alla istituzione di un nuovo soggetto "**Solidarietà Veneto - Fondo Pensione**".

Solidarietà Veneto è destinatario della "contribuzione contrattuale" e costituisce, dunque, strumento di attuazione per l'"adesione contrattuale" secondo quanto previsto dall'accordo di cui al successivo punto 9 e dalla contrattazione collettiva relativa ai settori dell'artigianato.

La principale **fonte istitutiva** è l'**accordo dell'11 maggio 1999** tra la U.S.R. Cisl del Veneto e la Federazione dell'Industria del Veneto.

Integrano tale accordo, e divengono fonti istitutive, i seguenti atti:

1. accordo 14/12/06 fra Cisl, Federazione industria (Confindustria) Veneto e UIL del Veneto (*Uil fra le Parti istitutive*);
2. due accordi 15/12/06 fra Cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclai) (*accesso artigianato*);
3. accordo 21/12/06 fra Cisl, Uil, Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclai) e Federazione industria (Confindustria) Veneto (*accesso artigianato*);
4. accordo 20/09/07 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, CASA regionale del Veneto, Federclai del Veneto e successive modifiche e integrazioni (*accesso Confapi, Artigiani Autonomi, Coltivatori diretti e Lavoratori Atipici*).

Sono altresì "fonti istitutive" per i lavoratori e le aziende interessati, i seguenti accordi:

5. accordo 27/06/12 "UNCEM Veneto" – OO.SS. (*lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico –forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto*);
6. CCPL 22/11/12, "Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Belluno";
7. Accordo 06/05/13 (*operai agricoli e florovivaisti Veneto*);
8. Accordo 30/07/14 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, Casartigiani del Veneto, Federclai del Veneto, Confimi Verona, Confimi Vicenza (*accesso Confimi Verona, Confimi Vicenza*).
9. Accordo 16/12/2016 interconfederale regionale fra Cgil, cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto e Casartigiani Veneto (*disciplina "adesione contrattuale" e "contribuzione contrattuale"*)).
10. Accordo 15/03/2017 "FISM Padova; dipendenti scuole materne"
11. Accordo 20/04/2018, "Adesione Pensionati".

**DESTINATARI**

Possono aderire al Fondo i lavoratori, che operano in Veneto, dipendenti da datori di lavoro:

- rappresentati dal sistema delle associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi istitutivi e successive modifiche e integrazioni (ovvero che applichino i CCNL dei settori rappresentati dai sottoscrittori delle Fonti istitutive), a condizione che nel contratto di primo livello applicato dal datore, sia operante l'istituto della previdenza complementare con obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro stesso;
- che applichino gli accordi indicati nell'Art. 1, comma 1 dello statuto del Fondo.

Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore a livello nazionale o territoriale e sono riportati, relativamente alle principali categorie ed ai rispettivi CCNL, nelle tabelle seguenti.

Possono aderire altresì:

- lavoratori atipici, tipicamente lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione, associati in partecipazione;
- altri lavoratori autonomi;
- liberi professionisti;
- coltivatori diretti (lavoratori autonomi dell'agricoltura);
- artigiani, intesi come artigiani autonomi, soci artigiani e collaboratori artigiani;
- lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto;
- operai agricoli e florovivaisti della Regione del Veneto;
- i titolari di pensione di anzianità (oggi "anticipata") a condizione che l'iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile (riferita alla fattispecie "vecchiaia") stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza;

per ognuna delle tipologie è necessario che l'attività lavorativa sia esercitata nel territorio del Veneto o che, nel caso dei titolari di pensione di anzianità (oggi "anticipata"), la residenza dell'iscritto sia nel territorio della Regione.

Possono aderire i lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto occupati presso le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi istitutivi (Parti istitutive) o presso Enti o Società da tali Parti promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguardi.

Possono infine aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti così come definiti dalla normativa fiscale vigente e dalle successive modifiche ed integrazioni della stessa.



*Puoi trovare informazioni sulle Parti istitutive di SOLIDARIETÀ VENETO nella SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative').*

**LA CONTRIBUZIONE**

Come previsto dalle Fonti Istitutive (in primis accordo dell'11 maggio 1999) la contribuzione è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, in misura pari a quella stabilita dalla legge ovvero dagli accordi collettivi nazionali dei corrispondenti settori merceologici di riferimento.

Oltre a quanto disposto dall'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016 (*disciplina "adesione contrattuale" e "contribuzione contrattuale"*), nei casi in cui la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative prevedano i "contributi contrattuali", anche questi, ai sensi dell'art. 1, comma 171, primo periodo, della legge 2015/2017 (cosiddetti 'contributi aggiuntivi') sono dovuti al Fondo e si aggiungono, salvo diversa scelta dell'aderente, al versamento dei contributi ordinari già in essere.

**LAVORATORI DIPENDENTI (CONFINDUSTRIA, CONFAPI, ARTIGIANATO, PARTI ISTITUTIVE E ALTRI)**

La contribuzione a carico del lavoratore è trattenuta mensilmente dalla busta paga e, assieme al contributo a carico dell'Azienda ed al TFR, viene versata di norma trimestralmente entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento.

Trimestre di riferimento	Scadenza invio DISTINTA e VERSAMENTO	Data valorizzazione
gennaio – marzo	16 aprile	fine aprile
aprile – giugno	16 luglio	fine luglio
luglio – settembre	16 ottobre	fine ottobre
ottobre – dicembre	16 gennaio	fine gennaio

**ARTIGIANI AUTONOMI, COLTIVATORI DIRETTI, LAVORATORI ATIPICI, PENSIONATI.**

Misura e periodicità della contribuzione sono liberamente determinabili dall'iscritto. I versamenti sono effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente la cui causale, in ogni caso, dovrà contenere

- per gli iscritti in qualità di "pensionati", la dicitura "**SOGPENS**" seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME** e **NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare;
- per tutti gli altri, la dicitura "**SODEVEN**" seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME** e **NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare.

Il conto su cui versare è quello individuato dal seguente codice IBAN: **IT 42 D 03439 01600 000001021784**.

Periodo di competenza	Scadenza VERSAMENTO (*)	Data valorizzazione
Anno n – versamento generico	20-mese X	fine mese X

(\*) *Non è necessario accompagnare il versamento con la compilazione della distinta di contribuzione.*

**SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

Misura e periodicità della contribuzione sono liberamente determinabili. I versamenti sono effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente la cui causale, in ogni caso, dovrà contenere la dicitura "**SOGFISC**" seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME** e **NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare.

Il versamento deve essere accompagnato dalla compilazione e dall'invio dell'apposito modulo.

Il conto su cui versare è quello individuato dal seguente codice IBAN: **IT 42 D 03439 01600 000001021784**.

Periodo di competenza	Scadenza VERSAMENTO (*)	Data valorizzazione
Anno n – versamento generico	20 - mese X	fine mese X

(\*) *Non è necessario accompagnare il versamento con la compilazione della distinta di contribuzione.*

Nelle pagine che seguono, riferibili alle principali categorie e ai rispettivi CCNL, si riporta in sintesi la misura delle contribuzioni. Sono in ogni caso fatti salvi specifici accordi aziendali o territoriali migliorativi.

Le aree lavorative sono raggruppate in macrocategorie, riportate in modo analogo nel modulo di adesione:

Lavoratori dipendenti:

- CONFINDUSTRIA
- CONFAPI
- CONFIMI
- ARTIGIANATO

A pagina 24 di 26 è riportata una tavola di sintesi degli ambiti contrattuali ove risultano attivate forme di "contribuzione contrattuale".

A seguire sono altresì indicate (pagg. 24 e 25 di 25) le caratteristiche di contribuzione per:

- i dipendenti facenti capo ad **ALTRE AREE CONTRATTUALI**;
- i dipendenti delle **PARTI ISTITUTIVE**;
- i dipendenti facenti capo ad eventuali aree contrattualmente "scoperte" (**PREVISIONE RESIDUALE**);

A pagina 15 di 26 della presente Scheda sono riportate le caratteristiche della contribuzione da destinare alle prestazioni accessorie per ciascun ambito lavorativo ove tale istituto sussista.



**ATTENZIONE:** Solidarietà Veneto fornisce nelle seguenti tabelle i caratteri della contribuzione contenuti nei contratti collettivi di lavoro aggiornati alla stesura della nota informativa. Per aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente **sarà sempre necessario far riferimento ai contratti collettivi** che, salvo specifiche, rimangono in ogni caso il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare

**CONFINDUSTRIA****→ SETTORE METALMECCANICO**

**Destinatari:** tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro

CCNL	CONTRIBUTO			TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Base di calcolo	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>METALMECCANICO E INSTALLAZIONE IMPIANTI<sup>2</sup></b>	1,20% <sup>3</sup>	2,00% <sup>4</sup>	Minimi tabellari	40% o 100%	100,00%
<b>ORAFI – ARGENTIERO<sup>5</sup></b>	1,20% <sup>6</sup> (apprendisti 1,50%)	1,60% (apprendisti 1,50%)	Minimi tabellari	40% o 100%	100,00%

<sup>1</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 08/06/1999, 15/10/2009, rinnovo del 26/11/2016; e rinnovo del 05/02/2021; accordo del 04/10/1999 e successivi

<sup>3</sup> **ATTENZIONE:** nel caso in cui si scelgano percentuali diverse dal minimo contrattuale, la base di calcolo del solo contributo lavoratore diventa la retribuzione utile al calcolo del TFR. La base di calcolo del contributo datoriale rimane invariata.

<sup>4</sup> Il rinnovo di febbraio 2021 prevede che, per i lavoratori che si iscrivono al Fondo dal 05/02/2021 ed hanno un'età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro dal 01/06/2022 sarà pari al 2,20% dei minimi contrattuali.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 07/04/2000, 23/09/2010, rinnovo 18/05/17 e 23/12/2021: accordo 04/10/1999 e successivi

<sup>6</sup> **ATTENZIONE:** nel caso in cui si scelgano percentuali diverse dal minimo contrattuale, la base di calcolo diventa la retribuzione utile al calcolo del TFR.

► L'accordo di rinnovo del dicembre 2021 prevede che per i lavoratori di nuova adesione successiva al 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01/01/2023, è elevata al 1,80% dei minimi contrattuali

## → SETTORE MODA

**Destinatari:** tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto superiore a 3 mesi o come apprendista; o con contratto di formazione lavoro dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR		COPERTURA ACCESSORIA <sup>2</sup>
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	
TESSILE ABBIGLIAMENTO <sup>4</sup>	1,50%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,20%
CALZATURIERO <sup>5</sup>	1,50%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,20%
OCCHIALERIA <sup>6</sup>	1,70%	1,70%	27% o 100%	100,00%	0,20%
GIOCATTOLE e MODELLISMO <sup>7</sup>	1,50%	1,50 <sup>13</sup> %	27% o 100%	100,00%	0,20%
OMBRELLI E OMBRELLONI <sup>8</sup>	1,50%	1,50 <sup>9</sup> %	27% o 100%	100,00%	0,20%
SPAZZOLE, PENNELLI, SCOPE, ARTICOLI PER SCRITTURA ED AFFINI <sup>10</sup>	1,50%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,20%
PELLI E SUCCEDANEI <sup>11</sup>	1,50%	1,50 <sup>9</sup> %	27% o 100%	100,00%	0,20%
LAVANDERIE INDUSTRIALI <sup>12</sup>	1,00%	1,00%	27% o 100%	100,00%	0,20%
	1,50%	1,50%			
	2,00%	2,00%			

<sup>1</sup> Le percentuali di contribuzione a carico lavoratore e azienda sono espresse in percentuale dell'E.R.N.

<sup>2</sup> Copertura a carico dell'azienda per assicurazione caso morte ed invalidità permanente.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 22/07/2008 (all. L), 21/05/2010, 05/12/2003, 04/02/2014 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente) e rinnovo del 21/02/2017.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 22/07/2008 (all. L), 14/06/2010, 29/11/2013 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente) e rinnovo 27/04/2017.

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 31/05/2000, rinnovo del 27/05/2008, rinnovo del 19/06/2016 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente) e del 04/12/2020.

<sup>7</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 19/06/2000, 10/07/2008, 15/07/2010 e rinnovo 20/01/2014 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente).

<sup>8</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 19/06/2000, 10/07/2008, 15/07/2010, rinnovo 20/01/2014 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente) e rinnovo del 01/03/2021.

<sup>9</sup> **ATTENZIONE:** dal 01/04/2022, come previsto dal rinnovo del 01/03/2021, il contributo a carico del datore di lavoro sarà elevato al 2,00%.

<sup>10</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 08/06/2004, 21/05/2008, rinnovo 23/11/2016 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente) e rinnovo del 29/10/2020.

<sup>11</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL 19/05/2000, 01/07/2008, 24/06/2010, 27/07/2010, e 04/02/2014 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente); rinnovo del 01/03/2021.

<sup>12</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL 16/12/2003, 17/12/2007 e 16/07/2013 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente).

<sup>13</sup> **ATTENZIONE:** come previsto dal rinnovo del 30/06/2021, il contributo a carico del lavoratore sarà elevato al 1,80% dal 01 giugno 2022 e al 2,00% dal 01 gennaio 2023.

### → SETTORE COSTRUZIONI

**Destinatari:** Tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LEGNO e ARREDAMENTO <sup>3</sup>	1,30%	2,30%	30% o 100%	100,00%
LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI <sup>5</sup>	1,50%	1,80%	40% o 100%	100,00%
LAPIDEI E MARMOMACCHINE <sup>6</sup>	1,30%	2,50%	40% o 100%	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 07/11/1997; CCNL 13/12/1994, 30/01/1995, 28/05/2008, 12/05/2010, 11/09/2013, 13/12/2016 e 19/10/2020.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 07/11/1997; CCNL 17/10/1994, 26/10/2004, 11/05/2010, 24/06/2013, 31/03/2016 e 30/09/2019.

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 07/11/1997; CCNL 22/10/1999, 13/05/2004, 24/05/2010, 03/05/2013, 28/06/2016 e 29/10/2019.

### → SETTORE CEMENTO, CALCE E GESSO

**Destinatari:** Tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, con contratto d'apprendistato, a tempo indeterminato o determinato pari o superiore a 6 mesi presso la stessa azienda nell'anno solare.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CEMENTO-CALCE-GESEO <sup>3</sup>	1,40%	2,20%	40% o 100%	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 28/07/1999, 05/03/2004, 19/02/2008, rinnovo 18/02/2010, 20/03/2013, 24/11/2015 e 29/05/2019.

► Dal 01 luglio 2020, inoltre, è previsto anche un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 5€ mensili, come disposto dall'accordo di rinnovo del 29 maggio 2019.

### → SETTORE EDILE

**Destinatari:** Tutti i lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato), in contratto di formazione lavoro e apprendistato, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato (superiore a 3 mesi).

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
EDILI <sup>3</sup>	1,00%	1,00%	0% o 18% o 100%	0% o 100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 09/04/2001 e 03/10/2001; CCNL 29/01/2000, accordo 19/04/2010 e CCNL 01/07/2014.

► Dal 01 gennaio 2015, inoltre, è previsto anche un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, calcolato secondo quanto disposto dall'accordo del 13 gennaio 2015 e versato al Fondo attraverso le casse edili.

## → SETTORE GOMMA PLASTICA

**Destinatari:** Tutti i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratori non in prova, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>GOMMA PLASTICA<sup>3</sup></b>	1,56%	1,56%	33% o 50% 75% o 100%	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 27/07/1998; CCNL 15/04/2000, 04/07/2008, 18/03/2010, 08/01/2014 e accordo del 10/12/2015.

## → SETTORE CONCIA

**Destinatari:** i lavoratori dipendenti con rapporto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR		COPERTURA ACCESSORIA <sup>2</sup>
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	
<b>CONCIA<sup>4</sup></b>	1,50%	1,50%	33% o 100%	100,00%	0,20%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sull'E.R.N.

<sup>2</sup> Copertura a carico dell'azienda per assicurazione caso morte ed invalidità permanente, come stabilito dal contratto del 05 aprile 2017.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 17/09/2003; rinnovo 05/04/2017 e rinnovo 21/01/2021.

<sup>5</sup> **ATTENZIONE:** dal 01/10/2022, come previsto dal rinnovo del 21/01/2021, il contributo a carico dell'azienda sarà elevato al 2,00%.

## → SETTORE ENERGIA E PETROLIO

**Destinatari:** i lavoratori dipendenti, non in prova, a tempo indeterminato o determinato, di durata superiore a 6 mesi.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>ENERGIA E PETROLIO<sup>3</sup></b>	2,00%	2,725% (lavoratori ante 01.01.96) 2,775% (lavoratori post 31.12.95)	100,00%	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 14/03/2002, 23/03/2010, 22/01/2013, 25/01/2017 e 31/05/2019.

## → SETTORE CHIMICO

**Destinatari:** Lavoratori dipendenti, non in prova, a tempo indeterminato o determinato (durata superiore a 6 mesi).

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR		COPERTURA ACCESSORIA
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	
CHIMICO, ABRASIVI, FARMACEUTICO, GPL <sup>3</sup>	1,20%	2,10%	33% o 50% o 75% o 100%	100,00%	0,25%
VETRO, LAMPADE E DISPLAY <sup>4</sup>	1,50%	1,50%	33% o 100%	100,00%	0,25%
ATTIVITA' MINERARIE <sup>5</sup>	1,20%	1,80%	50% o 100%	100,00%	0,20%
COIBENTI <sup>6</sup>	1,20%	1,85%	33% o 50% o 75% o 100%	100,00%	0,20%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordi del 14/12/1995, 25/06/1996 e 13/09/1996; CCNL 12/02/2002, 10/05/2006 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente), 18/12/2009, 22/09/2012, 15/10/2015 e 15/07/2019.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** Accordi del 13/02/1997, 18/02/1997 e 24/02/1998; CCNL 23/04/1999, 21/05/1999, 10/07/2000, 27/09/2000, 29/01/2003, 04/05/2007 e 05/06/2007 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente), 09/09/2008, 09/12/2010, 19/07/2013 e 19/06/2020.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 11/05/1998, 20/12/2000, 21/05/2002, 29/09/2008 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente), 11/11/2010, 20/11/2013 e rinnovo del 11/04/2019.

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 07/10/1998, 24/03/2000, 10/05/2006, 12/07/2006, 27/05/2010 e 04/04/2013 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente).

## → SETTORE CERAMICA

**Destinatari:** Lavoratori dipendenti, non in prova, a tempo indeterminato o determinato (durata superiore a 6 mesi).

CCNL <sup>1</sup>	CONTRIBUTO <sup>2</sup>		TFR		COPERTURA ACCESSORIA <sup>3</sup>
	Lavoratore <sup>4</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	
CERAMICA	1,40%	1,90% <sup>5</sup>	33% o 50% o 66% o 75% o 100%	100,00%	0,20%
PIASTRELLE	1,40%	2,30%	33% o 50% o 66% o 75% o 100%	100,00%	0,20%
MATERIALI REFRATTARI	1,40%	2,20% <sup>6</sup>	33% o 50% o 66% o 75% o 100%	100,00%	0,20%

<sup>1</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 19/12/2002, 08/10/2004, 28/03/2007, 22/11/2000, 18/03/2014 e 16/11/2016; rinnovo 26/11/2020.

<sup>2</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Copertura a carico dell'azienda per assicurazione caso morte ed invalidità permanente, come stabilito dal CCNL del 08 ottobre 2004.

<sup>4</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>5</sup> **ATTENZIONE:** dal 01/01/2023, come previsto dal rinnovo del 26/11/2020, il contributo a carico azienda sarà elevato al 2,00%.

<sup>6</sup> **ATTENZIONE:** dal 01/01/2023, come previsto dal rinnovo del 26/11/2020, il contributo a carico azienda sarà elevato al 2,30%.



## → SETTORE PUBBLICA UTILITA'

**Destinatari:** Lavoratori a tempo indeterminato, o a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, formazione lavoro, inserimento e apprendistato. È inoltre previsto, in caso di presenza di accordi aziendali, che l'adesione a Solidarietà Veneto possa avvenire anche con il solo conferimento tacito dell'importo di cui all' art. 7, c. 9-undecies della L. n. 125/2015, cosiddetto "contributo ex Fondo Gas".

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
ELETTRICI (UTILITALIA) <sup>3</sup>	1,21%	1,21% <sup>4</sup>	2,20% o 6,91% <sup>5</sup> 2,90% o 6,91% <sup>6</sup>	100,00%
GAS ACQUA (ASSOGAS-ANIGAS) <sup>7</sup>	1,00%	1,55% <sup>8</sup>	100,00%	100,00%
GAS ACQUA (ANFIDA) <sup>9</sup>	1,20%	1,20% <sup>10</sup>	1,60% o 6,91% <sup>5</sup> 2,10% o 6,91% <sup>6</sup>	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 30/06/1999; CCNL 18/12/2007, 05/03/2010, 18/02/2013 e 25/01/2017; rinnovo 19/10/2019.

<sup>4</sup> Dal 01 luglio 2020, come previsto dal rinnovo del 19/10/2019, le aziende contribuiscono alla previdenza complementare con un contributo aggiuntivo mensile di €17.

<sup>5</sup> Percentuali espresse sulla retribuzione utile al calcolo del TFR e relative a lavoratori con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni.

<sup>6</sup> Percentuali espresse sulla retribuzione utile al calcolo del TFR e relative a lavoratori con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni.

<sup>7</sup> **RIFERIMENTI:** Accordi 18/07/1997, 30/06/1999 e 26/01/2007; CCNL 17/11/1995; accordo 05/06/2020.

<sup>8</sup> Per gli aderenti che ne abbiano fatto richiesta, l'azienda contribuisce anche con il "Contributo ex Fondo Gas", nel modo e misura stabiliti dal L. 125/2015.

► Dal 01 luglio 2020, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, calcolato, come disposto dall'accordo del 05 giugno, secondo lo schema seguente:

Livello	Parametro	Lavoratori occupati prima del 28.04.1993	Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993
1	100	3,00	4,11
2	111,15	3,33	4,57
3	122,95	3,68	5,05
4	131,42	3,94	5,40
5	139,96	4,19	5,75
6	153,69	4,60	6,32
7	167,5	5,02	6,89
8	181,29	5,43	7,45
Q	200,74	6,01	8,25

<sup>9</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 29/05/2003 e rinnovo del 07/11/2019.

<sup>10</sup> Per gli aderenti che ne abbiano fatto richiesta, l'azienda contribuisce anche con il "Contributo ex Fondo Gas", nel modo e misura stabiliti dal L. 125/2015.

► Dal 01 luglio 2020, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, di 8 euro parametrata al V livello sull'imponibile mensile e di 4,30 (5,90) euro, parametrato al valore 143,53, per i lavoratori con anzianità contributiva (successiva) al 28 aprile 1993.

## → SETTORE ALIMENTARE

**Destinatari:** Lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, per giovani in contratto di formazione lavoro. Lavoratori a tempo determinato: almeno 4 mesi predeterminati (in ogni caso superato il periodo di prova).

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
INDUSTRIA ALIMENTARE <sup>3</sup>	1,00%	1,20%	2,00% o 6,91%	6,91%
CONTOTERZISTI IN AGRICOLTURA <sup>4</sup>	1,00%	1,00%	2,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Percentuali espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> RIFERIMENTI: CCNL 06/07/1995, 12/06/1997, 14/07/2003 e 21/07/2007.

<sup>4</sup> RIFERIMENTI: CCNL 26/02/2008: **Destinatari:** Lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

## → SETTORE GRAFICO CARTARIO E AFFINI

**Destinatari:** Lavoratori con contratto a tempo determinato, apprendistato, formazione-lavoro, part-time, a tempo indeterminato, con contratto a termine di durata pari o superiore ai sei mesi.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CARTARIO – CARTOTECNICO <sup>4</sup>	1,00%	1,20% <sup>5</sup>	2,00% o 6,91%	6,91%
AZIENDE GRAFICHE E EDITORIALI <sup>6</sup>	1,00%	1,20% <sup>7</sup>	2,00% o 6,91%	6,91%
VIDEOFONOGRAFICI <sup>8</sup>	1,00%	1,20%	2,00% o 6,91%	6,91%
FOTOLABORATORI C\TERZI <sup>9</sup>	1,00%	1,00%	2,00% o 6,91%	6,91%
CINEAUDIOVISIVI <sup>10</sup> (ANICA)	1,00%	1,00% <sup>11</sup>	27,00% o 100% <sup>12</sup>	100% <sup>12</sup>
RADIOTELEVISIONI PRIVATE <sup>13</sup>	1,00%	1,00%	50,00% o 100% <sup>12</sup>	100% <sup>12</sup>

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla normale retribuzione annua (comprensiva della 13° mensilità o gratifica natalizia).

<sup>2</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> RIFERIMENTI: CCNL 27/01/1998, 13/07/2001 e 04/11/2009; accordo di rinnovo del 28/07/2021.

<sup>5</sup> ATTENZIONE: dal 01/01/2023, come previsto dal rinnovo del 28/07/2021, verrà riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico dell'Azienda pari al 0,30% della normale retribuzione annua.

<sup>6</sup> RIFERIMENTI: CCNL 15/04/1998 e 28/03/2008; rinnovo del 19/01/2021

<sup>7</sup> ATTENZIONE: l'accordo di rinnovo del 19 gennaio 2021 prevede che, per i lavoratori assunti dopo il 2011 e senza l'ERC (elemento di raccordo contrattuale), il contributo azienda sia pari al 1,6% da gennaio 2022 e da gennaio 2023 al 1,7%.

<sup>8</sup> RIFERIMENTI: CCNL 25/05/1998, rinnovo 10/07/2017.

<sup>9</sup> RIFERIMENTI: CCNL 17/11/1999.

<sup>10</sup> RIFERIMENTI: CCNL 07/03/2005 e rinnovo del 18/01/2018.

<sup>11</sup> Dal 01/01/2019, come previsto dal rinnovo del 18 gennaio 2018, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro di 5 euro mensili.

<sup>12</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>13</sup> RIFERIMENTI: CCNL 08/11/2006.

### → SETTORE TELECOMUNICAZIONI

**Destinatari:** I lavoratori operai, impiegati e quadri dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto di inserimento.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>TELECOMUNICAZIONI<sup>3</sup></b>	1,00%	1,30% <sup>4</sup>	16,00% o 100%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordi 30/03/1998, 30/04/2003 e 30/04/2008; CCNL 03/12/2005; rinnovo 12/11/2020

<sup>4</sup> **ATTENZIONE:** come previsto dal rinnovo del 12 novembre 2020, dal 01/12/2022, il contributo a carico azienda sarà elevato al 1,40%.

### → SETTORE TURISMO e ISTITUTI di VIGILANZA

**Destinatari:** Tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato con contratto di durata superiore a tre mesi.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>INDUSTRIA TURISTICA (FEDERTURISMO)<sup>4</sup></b>	0,55%	1,65%	3,45% o 6,91%	6,91%
<b>AZIENDE TERMALI (FEDERTERME)<sup>5</sup></b>	0,55%	0,55%	3,45% o 6,91%	6,91%
<b>VIGILANZA PRIVATA (ASSIV)<sup>6</sup></b>	0,50%	0,50%	50,00% o 100% <sup>7</sup>	100% <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 12/02/1999 e 03/02/2008

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 15/06/1999 e 23/07/2004

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 02/05/2006 e 19/02/2013. Tra i destinatari sono compresi anche i lavoratori part-time, gli apprendisti e i quadri.

<sup>7</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

### → SETTORE LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

**Destinatari:** Lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE<sup>3</sup></b>	1,00%	1,00% <sup>4</sup>	50% o 100% <sup>4</sup>	100% <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 24/07/2008 e 21/12/2018; accordo 23/06/2010

<sup>4</sup> Il CCNL 21/12/2018 ha introdotto la possibilità per tutti i lavoratori di "conferire al Fondo [...] importi inferiori al 100% del proprio TFR"

## → SETTORE PULIZIA – IGIENE AMBIENTALE

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI – MULTISERVIZI (ANIP)<sup>4</sup></b>	1,00%	1,00%	1,00% o 6,91%	6,91%
<b>IGIENE AMBIENTALE (CISAMBIENTE)<sup>5</sup></b>	1,30%	2,033% <sup>6</sup>	2,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sul minimo tabellare e indennità di contingenza al 01/01/2001.

<sup>2</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 25/05/2001 e 19/12/2007. I **destinatari** della contribuzione sono tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a 6 mesi.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 02/08/1995; accordi 24/07/1997, 12/01/1998, 20/12/1999, 30/04/2003, 23/06/2005, 21/03/2012 e 06/12/2016. I **destinatari** della contribuzione sono tutti i lavoratori non in prova, a tempo indeterminato, formazione lavoro, a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare periodi di lavoro pari almeno a 6 mesi. Le contribuzioni sono dovute per 12 mensilità e sono espresse in percentuale sulla base retributiva convenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto al 1° gennaio 1997, contingenza, aumento periodico di anzianità.

<sup>6</sup> Dal 01 gennaio 2018, come previsto dal rinnovo del 6 dicembre 2016, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro di 15 euro mensili.

## → SETTORE AEROPORTI

*Destinatari: Lavoratori - quadri, impiegati ed operai.*

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>TRASPORTO AEREO – GESTORI AEROPORTUALI<sup>4</sup></b>	1,00%	2,50% <sup>5</sup>	3,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità.

<sup>2</sup> Calcolato in percentuale su minimi tabellari, indennità di contingenza e aumenti periodici d'anzianità.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 16/03/1999; Accordo 01/10/2014.

<sup>5</sup> Per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che abbiano percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B CCNL 13 marzo 1988, ovvero, per il personale assunto precedentemente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo del 1/10/2014, la percentuale a carico del datore di lavoro è pari al 2,00%.

## → SETTORE TRASPORTI

**Destinatari:** Tutti i lavoratori.

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE <sup>2</sup>	1,00% <sup>3</sup>	1,00% <sup>3</sup>	1,00% o 6,91% <sup>4</sup>	6,91% <sup>4</sup>
PORTI <sup>5</sup>	1,00%	1,00%	1,00% o 6,91% <sup>4</sup>	6,91% <sup>4</sup>
TRASPORTI A FUNE <sup>6</sup>	1,50%	2,00%	25,00% o 100% <sup>7</sup> 33,00% o 100% <sup>8</sup>	100 %
TPL – MOBILITÀ <sup>9</sup>	2,00% <sup>10</sup>	2,00% <sup>10</sup>	29,00% o 100% <sup>7</sup> 33,00% o 100% <sup>8</sup>	100%
MOBILITÀ ATTIVITÀ FERROVIARIE <sup>11</sup>	1,00% <sup>12</sup>	1,00% <sup>12</sup>	33,00% o 100% <sup>10</sup>	100% <sup>10</sup>
AUTORIMESSE, NOLEGGIO (ANIASA) <sup>13</sup>	1,00% <sup>14</sup>	2,00% <sup>14</sup>	2,00% o 6,91% <sup>15</sup>	6,91% <sup>15</sup>
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (ANAV) <sup>16</sup>	1,00% <sup>6</sup>	1,00% <sup>6</sup>	2,00% o 6,91% <sup>4</sup>	6,91% <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 09/11/2006

<sup>3</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento per i dipendenti con anzianità fino al 30.09.1981, eventuale indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri.

► La percentuale del datore di lavoro è pari a zero nel caso di lavoratori iscritti al FASC (Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomand. e Mediat. Marittim.).

<sup>4</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 26/07/2005

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 04/03/2011 e 12/05/2016

<sup>7</sup> **RIFERIMENTI** Percentuali espresse sulla retribuzione utile al calcolo del TFR e relative a lavoratori con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni.

<sup>8</sup> **RIFERIMENTI** Percentuali espresse sulla retribuzione utile al calcolo del TFR e relative a lavoratori con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni.

<sup>9</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 23/04/1998; 18/12/2000 e 28/11/2015

<sup>10</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.).

► A decorrere da gennaio 2017, è, inoltre, previsto un contributo datoriale annuo lordo pari a 90 € annui (di cui 81,60 destinati alla previdenza complementare).

<sup>11</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo di confluenza 16/04/2003; CCNL 20/07/2012 e 16/12/2016

<sup>12</sup> Espresse in percentuale su minimi tabellari, aumenti di anzianità, indennità di funzione e salario professionale.

► Il contratto del 16/12/2016 stabilisce che, a decorrere da gennaio 2017, le aziende destineranno alla previdenza complementare un contributo aggiuntivo di 100€ annui.

<sup>13</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 11/06/1998; Rinnovo 28/07/2006; Accordi 20/06/2013 e 26/07/2016; Rinnovo 23/10/2019. Possono aderire alla previdenza complementare gli impiegati e gli operai non in prova.

<sup>14</sup> Espresse in percentuale, per 12 mensilità, su retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, EDR ex protocollo interconfederale 31/07/1992.

► Con Accordo del 26 luglio 2016 e successive modificazioni, le Parti hanno stabilito, a decorrere dal mese di settembre 2016, l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all'1,5% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Tale contributo, per 12 mensilità, è calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma di retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità ed E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992

<sup>15</sup> Calcolato in percentuale su retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, EDR ex protocollo interconfederale 31/07/1992.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 11/06/1998, 28/07/2006 e 26/07/2018. Possono aderire al Fondo gli impiegati e gli operai non in prova.

<sup>6</sup> Espresse in percentuale, per 12 mensilità, su retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, EDR ex protocollo interconfederale 31/07/1992.

► Con Accordo del 26 luglio 2018, le Parti hanno stabilito di destinare, con decorrenza 1 agosto 2018, un contributo mensile a carico dell'azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

RIEPILOGO CONTRATTI CHE PREVEDONO VERSAMENTO PRESTAZIONI ACCESSORIE				
	MODA - TESSILI	CERAMICA PIASTRELLE	E CHIMICO FARMACEUTICO	CONCIA
SETTORE E CCNL	CCNL Tessili: Accordo 05/12/13 CCNL Calzature: 29/11/13 CCNL Pelli e Cuoio: 04/02/14 CCNL Giocattoli: 20/01/14 CCNL Tessili Vari: Accordo 27/05/15 CCNL Occhialeria Accordo 19/07/16 CCNL Penne e Spazzole Accordo 22/11/16	CCNL Ceramica, materiali refrattari: Accordo 22/11/10	CCNL Chimico- farmaceutico, GPL, ceramica, abrasivi, lubrificanti Vetro: Accordo 18/12/09 CCNL "Minero- metallurgico": Accordo 19/12/13 CCNL "Vetro - lampade": Accordo 19/07/13	CCNL Concia: Accordo 05/04/17
CONTRIBU ZIONE	<b>0,20%</b> dell'ERN (per i settori occhialeria, penne e spazzole dal 01/07/2017)	0,20% retribuzione utile per il calcolo del TFR	<b>CCNL Chimico-farmaceutico e vetro</b> 0,25% retribuzione utile per il calcolo del TFR <b>Tutti gli altri:</b> 0,20% retribuzione utile per il calcolo del TFR	<b>0,20%</b> dell'ERN (dal 01/09/2017)
NOTE	Il contributo destinato all'attivazione delle prestazioni assicurative accessorie è dovuto per i lavoratori che hanno scelto di aderire al Fondo con un contributo a proprio carico, oltre che con il TFR.			

**CONFAPI****→ SETTORE METALMECCANICO**

**Destinatari:** tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, che abbiano superato il periodo di prova.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>INDUSTRIE METALMECCANICHE E DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI<sup>3</sup></b>	1,20%	2,00%	40,00% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sul valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8° e 9° categoria.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

**ATTENZIONE:** nel caso in cui si scelgano percentuali diverse dal minimo contrattuale, la base di calcolo diventa la retribuzione utile al calcolo del TFR.<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 07/07/1999, 29/05/2003, 03/06/2010, 29/07/2013 e 03/07/2017

**→ SETTORE COMUNICAZIONE**

**Destinatari:** tutti i lavoratori operai, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>CARTARIO, GRAFICO-EDITORIALE, SETTORE INFORMATICO E TELEMATICO</b>	1,20%	1,20%	2,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 29/07/2013

**→ SETTORE MODA**

**Destinatari:** tutti i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** Accordo 10/03/1998, 02/06/1999, 14/05/2002, 22/07/2010, 07/10/2013, 12/10/2014 e 24/01/2020.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUIOIO, PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI, OCCHIALI, GIOCATTOLI</b>	1,60%	1,90%	27,00% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sull'ERN, per 13 mensilità.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità

### → SETTORE CHIMICO E ACCORPATI

**Destinatari:** tutti i lavoratori operai, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** CCNL del 05/10/2006, 17/12/2009; accordo 26/07/2010, 25/07/2013, 26/07/2016 e 08/03/2019.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CHIMICO, CONCIA E ACCORPATI – PLASTICA GOMMA	1,06%	1,46%	33,00% o 100%	100%
	1,20%	1,60%		
	1,30%	1,70%		
	1,70%	1,80%		
ABRASIVI	1,20%	2,05%	33,00% o 100%	100%
	1,30%	2,15%		
CERAMICA	1,70%	2,10%	33,00% o 100%	100%
	1,80%	2,20%		
VETRO	1,40%	1,80%	33,00% o 100%	100%
	1,50%	1,90%		

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità

### → SETTORE SERVIZI PULIZIA/MULTISERVIZI

**Destinatari:** lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

**RIFERIMENTI:** 25/05/2001 e 19/12/2007 e accordo 23/02/2005

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI – MULTISERVIZI	1,00%	1,00%	14,47% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001, per 12 mensilità.

<sup>2</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE ALIMENTARE

**Destinatari:** Tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato, purché abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** CCNL 09/02/1996, 08/01/1998, 06/05/2004 e 17/04/2008

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
ALIMENTARE	1,00%	1,20%	27,06% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.



### → SETTORE LEGNO

**Destinatari:** Tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** Accordo 17/04/1997; CCNL 07/11/1997, 12/09/2008; 25/10/2013 e 18/04/2017

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LEGNO, SUGHERO, MOBILE E ARREDAMENTO - BOSCHIVI E FORESTALI	1,30%	2,30%	30% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **ATTENZIONE:** come previsto dal rinnovo del 31 maggio 2021, dal 01/07/2021 sino al 28/02/2023, è previsto a carico dell'azienda un contributo aggiuntivo mensile di euro 5 per ogni lavoratore iscritto a Solidarietà Veneto.

### → SETTORE EDILE

**Destinatari:** i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi.

**RIFERIMENTI:** CCNL 22/06/2000, 12/05/2010 e 12/11/2014; accordo di confluenza Anier – Confapi/Confapi Aniem del 29/07/2019

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda <sup>3</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
EDILI E AFFINI	1,10%	1,10%	18% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> Con il CCNL del 12/11/2014, le parti hanno previsto, con decorrenza 01 gennaio 2015, il versamento di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, calcolato secondo quanto disposto dall'accordo del 13 gennaio 2015 e versato al Fondo attraverso le casse edili.

### → SETTORE COSTRUZIONI

**Destinatari:** Tutti i lavoratori.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CEMENTO CALCE E GESSO <sup>3</sup>	1,40%	1,90%	40% o 100%	100%
LAPIDEI <sup>4</sup>	1,40%	2,40%	40% o 100%	100%
LATERIZI E MANUFATTI <sup>5</sup>	1,60%	1,80%	40% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 14/03/2008, 05/11/2010 e rinnovi 14/07/2014, 24/01/2017 e 10/11/2020 (accordo di confluenza Anier – Confapi/Confapi Aniem)

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 21/05/2008, 05/10/2010 e rinnovi 05/03/2014, 25/09/2018 e 10/11/2020 (accordo di confluenza Anier – Confapi/Confapi Aniem)

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 16/11/2010, 11/03/2014 e rinnovi 23/06/2017 e 10/11/2020 (accordo di confluenza Anier – Confapi/Confapi Aniem)

## CONFIMI

### SETTORE METALMECCANICO

**Destinatari:** tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, che abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** CCNL del 01/10/2013 e rinnovo del 07/06/2021

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CONFIMI – IMPRESA MECCANICA <sup>5</sup>	1,20%	2,00%	40,00% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sul valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8a e la 9a categoria.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **ATTENZIONE:** A decorrere dal 01/01/2022, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà elevata al 2,00%.

► A decorrere dal 1° gennaio 2022, in favore dei dipendenti che all'atto dell'iscrizione non hanno compiuto i 35 anni e che aderiscono per la prima volta alla previdenza, l'azienda verserà un **contributo una tantum di 120 euro**, entro un anno dall'iscrizione e in aggiunta alla contribuzione ordinaria a suo carico.

**ARTIGIANATO****→ SETTORE METALMECCANICO***Destinatari: tutti i dipendenti.*

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>METALMECCANICO E INSTALLAZIONE IMPIANTI<sup>3</sup></b>	1,00%	1,20 <sup>4</sup> %	16% o 100%	100%
<b>ORAFI ARGENTIERI E AFFINI<sup>5</sup></b>	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%
<b>ODONTOTECNICI<sup>6</sup></b>	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 27/11/1997; CCRL 15/01/2010, 28/07/2016, 31/07/2017 e 15/03/2018<sup>4</sup> Con il CCRL del 28/07/2016 e successive modificazioni, le Parti hanno stabilito che il contributo a carico azienda per i dipendenti nuovi iscritti sarà pari all'1%. Tale quota ridotta sarà valida **per i primi due anni** di adesione; trascorso il biennio la quota di versamento sarà adeguata al valore di 1,2%. Per i dipendenti già iscritti rimane inalterata la quota in vigore pari all'1,2%.<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 07/10/1998<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 04/12/1998**→ SETTORE MODA***Destinatari: tutti i dipendenti.*

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda <sup>3</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURIERO BAMBOLE E GIOCATTOLE<sup>4</sup></b>	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%
<b>OCCHIALERIA – OTTICA<sup>5</sup></b>	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%
<b>PULITINTOLAVANDERIE</b>	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.<sup>3</sup> Con il CCRL del 14/12/2016, le Parti hanno stabilito che, per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro e operaio, il datore di lavoro verserà mensilmente e per 12 mensilità l'anno, una quota aggiuntiva pari a € 10 quale "**quota di adesione contrattuale**". Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, il versamento sarà di € 5. Nel caso di apprendisti, il versamento sarà di € 5.<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 27/01/1998; CCRL 14/12/2016 e proroga del 27/02/2020<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 13/07/2000; CCRL 14/12/2016 e proroga del 27/02/2020<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 29/07/1998; CCRL 14/12/2016 e proroga del 27/02/2020

## → SETTORE COSTRUZIONI

**Destinatari:** tutti i dipendenti.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LEGNO, ARREDAMENTO E BOSCHIVI <sup>3</sup>	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> RIFERIMENTI: CCNL del 15/12/1997; accordo 11/02/1999

<sup>4</sup> RIFERIMENTI: CCNL del 13/07/2000; accordo 11/02/1999

## → SETTORE EDILE

**Destinatari:** i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi.

**RIFERIMENTI:** CCNL del 15/11/1991, 15/06/2000, accordo 09/04/2001, 19/04/2010, 16/10/2014 e 31/08/2015

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda <sup>3</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
IMPRESE EDILI E AFFINI	1,00%	1,00%	0% o 18% o 100%	0% o 100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> Con accordo del 16/10/2014, acquisito dalle Parti Istitutive Regionali con l'accordo del 31/08/2015, è stato stabilito un contributo mensile aggiuntivo pari a € 8 riparametrati su base 100, per il cui calcolo si rimanda agli accordi stessi.

## → SETTORE COMUNICAZIONE

**Destinatari:** tutti i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal presente contratto di lavoro.

**RIFERIMENTI:** CCNL del 01/07/1998 e accordo del 11/02/1999

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
AREA COMUNICAZIONE	1,00%	1,00% <sup>4</sup>	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

## → SETTORE ALIMENTARE

*Destinatari: tutti i dipendenti.*

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO <sup>3</sup>	1,00%	1,00% <sup>4</sup>	16% o 100%	100%
IMPRESSE NON ARTIGIANE ALIMENTARI FINO A 15 DIPENDENTI <sup>5</sup>	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%
PANIFICAZIONE <sup>6</sup>	1,00%	1,00% <sup>7</sup>	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 23/11/1998, 27/04/2010; CCRL 14/04/2017 e rinnovo del 21/04/2020

<sup>4</sup> Con il CCRL del 14/04/2017, le Parti hanno stabilito che, per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro e operaio, dal 01/04/2017, il datore di lavoro verserà mensilmente e per 12 mensilità l'anno, una quota aggiuntiva pari a € 26 quale "quota di adesione contrattuale". Nel caso di apprendisti, il versamento sarà di €10. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, il versamento sarà di € 13 (apprendisti € 6,50).

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 23/11/1998, 19/11/2013

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 23/11/1998, 27/04/2010; CCRL 14/04/2017 e rinnovo del 21/04/2020

<sup>7</sup> Con il CCRL del 14/04/2017, le Parti hanno stabilito che, per ogni lavoratore, dal 01/04/2017, il datore di lavoro verserà mensilmente e per 12 mensilità l'anno, una quota aggiuntiva quale "quota di adesione contrattuale". Il versamento è pari ad € 8 per i lavoratori appartenenti al "Gruppo A" e a € 5 per i lavoratori appartenenti al "Gruppo B". Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, il versamento sarà pari al 50% della quota sopra indicata.

## → SETTORE CHIMICO GOMMA PLASTICA

*Destinatari: tutti i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal presente contratto di lavoro.*

**RIFERIMENTI:** CCNL del 11/07/2000; CCRL 09/02/2017

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CHIMICA GOMMA-PLASTICA VETRO	1,00%	1,00% <sup>3</sup>	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> Con il CCRL del 09/02/2017, le Parti hanno stabilito che, per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro e operaio, dal 01/03/2017, il datore di lavoro verserà mensilmente e per 12 mensilità l'anno, una quota aggiuntiva pari a € 26 quale "quota di adesione contrattuale". Nel caso di apprendisti, il versamento sarà di €10. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, il versamento sarà di € 13 (apprendisti € 5).

## → SETTORE ACCONCIATURA ED ESTETICA

*Destinatari: tutti i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal presente contratto di lavoro.*

**RIFERIMENTI:** CCNL del 31/07/2000

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
ACCONCIATURA - ESTETICA	1,00%	1,00%	100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE CONCIA

*Destinatari: tutti i dipendenti.*

**RIFERIMENTI:** CCNL del 01/06/1998 e accordo del 11/02/1999

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CONCIA	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE CERAMICA

*Destinatari: tutti i dipendenti.*

**RIFERIMENTI:** CCNL 29/01/1998 e accordo 11/02/1999

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CERAMICA	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE TRASPORTO

*Destinatari: tutti i dipendenti.*

**RIFERIMENTI:** CCNL del 29/01/2005 e accordo del 11/02/1999

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE	1,00%	1,00%	16,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Espresa in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE IGIENE

*Destinatari: tutti i dipendenti.*

**RIFERIMENTI:** CCNL del 12/07/1999

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE	1,00%	1,00%	100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

RIEPILOGO CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEI CONTRATTI DELL'ARTIGIANATO					
	MODA	ALIMENTARE	PANIFICAZIONE	CHIMICO GOMMA PLASTICA VETRO	APPRENDISTATO
<b>SETTORE E CCNL</b>	CCRL 14/12/2016  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	Accordo interconfed. Artigianato sul contratto di apprendistato del 01/09/2016  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016
<b>POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO</b>	Tutti i lavoratori dipendenti	Lavoratori inquadri come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori inquadri come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori inquadri come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori dip. di aziende artigiane, di tutti i settori, assunti con la formula di "apprendistato duale" sulla base dell'art. 43 e/o 45 del D.Lgs 81/2015.
<b>CONTRIBUTO CONTRATTUALE</b>	<b>10,00€</b> al mese per 12 mensilità (5,00€ se part-time)	<b>26,00 €</b> al mese per 12 mensilità (13,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)	<b>8,00 €</b> al mese per 12 mensilità per i lavoratori del Gruppo A (4,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)	<b>26,00 €</b> al mese per 12 mensilità (13,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/03/17)	Contributo annuale di € 250,00  Da versare al Fondo nel mese di luglio di ogni anno. Per i lavoratori part time l'importo è da rapportarsi all'orario di lavoro
	<b>Apprendisti:</b> 5,00€ al mese per 12 mensilità	<b>Apprendisti:</b> 10,00€ al mese per 12 mensilità (6,50€ se part- time inferiore al 50%) (dal 01/04/17)	<b>5,00 €</b> al mese per 12 mensilità per i lavoratori del Gruppo B (2,50€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)	<b>Apprendisti:</b> 10,00€ al mese per 12 mensilità (5 € se part-time inferiore al 50%) (dal 01/03/17)	

**ALTRE AREE CONTRATTUALI**

**Destinatari:** tutti i dipendenti il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto di lavoro.

Contratto Collettivo Specifico di lavoro di primo livello 29/12/10 e Accordo Aziendale 13/12/11, 16/04/2019

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>CONTRATTO FCA N.V. E CNH INDUSTRIAL N.V</b>	1,70% (2,00% Apprendisti)	2,20% (2,50% Apprendisti)	40% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sul valore dei minimi contrattuali del livello di inquadramento del lavoratore.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, che sarà rapportata percentualmente alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

**→ SETTORE AGRARIO**

**Destinatari:** tutti i dipendenti.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO AGRARIA<sup>3</sup></b>	1,00%	1,20%	2,00% o 6,91%	6,91%
<b>OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI VENETO<sup>4</sup></b>	1,00%	1,00%	2,00% o 6,91%	6,91%
<b>OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI BELLUNO<sup>5</sup></b>	1,00%	1,50%	2,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, che sarà rapportata percentualmente alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 07/12/2010, Accordo regionale 27/06/2012.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 25/05/2010, Accordo 06/05/2013.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 25/05/2010, Accordo 22/11/2012 e 14/03/2017.

**→ SETTORE SCUOLE NON STATALI**

**Destinatari:** Dipendenti delle scuole operanti in provincia di Padova, rappresentate da FISM Padova o che applichino il contratto FISM.

**RIFERIMENTI:** CCNL 12/12/2016, Accordo 22/11/2012

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>SCUOLE MATERNE NON STATALI (Provincia di Padova)</b>	1,00%	1,00%	18% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, che sarà rapportata percentualmente alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.



PARTI ISTITUTIVE E PREVISIONE RESIDUALE		
	<b>PARTI ISTITUTIVE</b> (per gli specifici contratti, regolamenti o delibere si faccia riferimento al sito web del Fondo – <a href="http://www.solidarietaveneto.it">www.solidarietaveneto.it</a> )	<b>PREVISIONE RESIDUALE AREE CONTRATTUALI "SCOPERTE"</b>
<b>SETTORE E CCNL</b>	Contratti, regolamenti o delibere riguardanti la previdenza complementare applicati da ciascuna Parte istitutiva del Fondo Pensione (Organizzazioni sindacali, Associazioni ed Enti o Società da questi promossi o costituiti)	<b>Industria:</b> accordo istitutivo Solidarietà Veneto 11/05/99 <b>Artigianato:</b> accordo 15/12/06 (accesso artigiani)
<b>POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO</b>	Lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto occupati presso le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi istitutivi del Fondo pensione (Parti istitutive) o presso Enti o Società da tali Parti promossi o costituiti, che abbiano sottoscritto apposita fonte istitutiva che può essere richiesta al Fondo Pensione o reperita presso il datore di lavoro	Sono quelli indicate negli accordi istitutivi, cioè lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati successivamente al 28 aprile 1993, rappresentati dalle Parti istitutive e appartenenti a categorie per le quali la contrattazione collettiva nazionale <u>non abbia</u> ancora previsto l'istituzione della previdenza complementare
<b>CONTRIBUZIONE</b>	La contribuzione (contributo a carico del datore di lavoro, a carico del lavoratore e TFR), è quella prevista dai contratti, dagli accordi o dai regolamenti che disciplinano la previdenza complementare per i lavoratori interessati e che può essere richiesta al Fondo Pensione o reperita presso il datore di lavoro	La contribuzione è quella prevista dalle fonti istitutive
<b>CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA</b>	Stabilita dal contratto, accordo o regolamento applicato	<b>1,00%</b> della retribuzione annua lorda ai fini del TFR
<b>CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE</b>	Stabilita dal contratto, accordo o regolamento applicato Il lavoratore potrà <b>incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico</b> , previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto - accordi e <u>anche la soglia di deducibilità</u>	<b>1,00%</b> della retribuzione annua lorda ai fini del TFR
<b>CONTRIBUTO DAL TFR</b>	<b>100%</b> del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 per tutti gli altri lavoratori, il minimo e le (eventuali) percentuali intermedie sono stabilite dal contratto, accordo o regolamento applicato. Il massimo è pari al <b>100%</b> del TFR annuo	<b>100%</b> del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 <b>18%</b> o <b>100%</b> del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori